

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q)];
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera r)];
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p)];
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t)];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z)].

Per svolgere le attività di cui sopra Progetto Arca si impegna a:

- * ascoltare con attenzione i bisogni del territorio. Questo metodo di osservazione le permette di indagare negli ambiti di bisogno esistenti, o ancora non scoperti, ampliando la cornice di possibilità di risposta alla comunità. È impegno della Fondazione non partire da risposte prefigurate ma dare valore e credito alle risonanze che la società produce, affiancandosi alle realtà impegnate nella lettura del fabbisogno territoriale, in continuo mutamento. L'osservazione permetterà a Progetto Arca di adattare costantemente l'intervento al contesto che cambia;
- * facilitare la rigenerazione di legami inesistenti o spezzati, tessendo contesti relazionali in cui le persone più facilmente possano trovare il desiderio e l'energia per rimettersi in cammino;
- * attrarre e organizzare le potenzialità di impegno sociale nel territorio (nazionale e internazionale) al fine di raccogliere e ridistribuire le risorse in esso presenti per migliorare, il più possibile, la qualità dei servizi;
- * accompagnare i processi di autonomia e di crescita. Questa tensione sollecita Progetto Arca ad accogliere senza giudizio ogni condizione umana o sociale e a mettere in campo tutte le risorse possibili al fine di favorire le condizioni per una trasformazione. L'accompagnamento, infatti, si nutre del rispetto delle individualità e dei tempi di ogni persona. La Fondazione crede, infatti, che ogni trasformazione possa compiersi con la partecipazione dei soggetti interessati e con la presenza proattiva di chi è responsabile della presa in carico;
- * essere d'aiuto nelle emergenze del territorio e delle persone. Questa attitudine le permette di operare in ambiti sperimentali dove l'innovazione è l'elemento che produce la differenza rispetto al contesto stabilizzato;
- * utilizzare la risposta ai bisogni primari o emergenziali come gancio o pretesto per attrarre la persona verso percorsi mirati alla qualità di vita e alla ripresa dei legami sociali;
- * sostenere le potenzialità individuali. Questa attitudine guida Progetto Arca nello sperare contro ogni speranza, garantendo a ogni grado di emarginazione e sofferenza l'attenzione e la disponibilità alla valorizzazione dell'essere umano, considerato parte di un disegno di Amore e, quindi, dono da proteggere e affiancare nel percorso verso l'ascolto di sé e delle proprie necessità primarie ma anche interiori;
- * promuovere azioni resilienti. Questa responsabilità permette alla Fondazione di porre attenzione non allo studio dei limiti del genere umano ma alle leve in grado di farne emergere i punti di forza. La Fondazione ha l'obiettivo di fondere le dimensioni del limite e della risorsa per trasformare il dolore in un'esperienza di apprendimento e di crescita. Questo approccio potrà avere la forza di promuovere processi di resilienza collettivi e individuali.
- * educare la comunità adulta alla solidarietà, all'attenzione reciproca, all'ascolto e alla cura delle fasce di popolazione più vulnerabile, sensibilizzandola su temi non sempre di dominio pubblico e offrendo occasioni esperienziali di conoscenza e confronto;
- * sviluppare azioni educative sulla fascia di popolazione più giovane per sostenerne la crescita, l'autonomia di pensiero, la consapevolezza sui propri diritti, lo sviluppo intellettuale e l'intraprendenza nelle scelte importanti della vita;

Swabe Arca

Arca

* misurare i risultati raggiunti attraverso il costante confronto tra obiettivi ed effetti dell'intervento, promuovendo la cultura del dato orientata al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati;

* sostenere tutti i lavoratori impegnati nelle attività di cui sopra con azioni formative, di sviluppo del loro potenziale e di cura. Essi rappresentano la più preziosa risorsa per veicolare la mission a ogni singolo destinatario. L'esperienza della cura deve diffondersi anche trasversalmente tra chi la opera ogni giorno, al fine da promuovere spazi di crescita personale e di staff.

Le azioni che la Fondazione si prefigge di svolgere, nel tempo presente o futuro, e che reputa funzionali al raggiungimento degli scopi di cui sopra sono, a titolo indicativo e non esaustivo:

1. offerta di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, famigliari o di qualsiasi altro genere attraverso l'accoglienza in servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali, ambulatoriali o domiciliari. L'impegno principale della Fondazione è quello di elargire, per ogni tipologia di utenza accolta, le risposte consone allo stato e grado della condizione di svantaggio manifestata, sviluppando progetti personalizzati in ragione di una molteplicità di variabili (modalità di selezione, tempi di permanenza, autonomia, prestazioni offerte, obiettivi alla dimissione, etc.);
2. promozione, organizzazione e gestione del processo di raccolta, stoccaggio e distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, direttamente o tramite le reti territoriali, nazionali e internazionali, allo scopo di sopperire al bisogno alimentare di singoli e famiglie in difficoltà sociale ed economica, contrastando, al contempo, lo spreco alimentare;
3. moltiplicazione di risposte ai bisogni sociali in grado di propagarsi con fluidità nel tessuto sociale, attraverso la condivisione di fondi o il diretto finanziamento di realtà nazionali e internazionali con le quali condividere la progettazione, la gestione di servizi e la valutazione degli stessi;
4. azioni di contrasto ad ogni forma di povertà, svantaggio e marginalità, in Italia e all'estero, anche attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
5. reperimento e cessione, attraverso le forme consentite dalla Legge, di unità abitative a persone svantaggiate, da effettuarsi in locazione o con altra forma contrattuale nella disponibilità della Fondazione, al fine di permettere loro il reinserimento abitativo, sostenendole nell'acquisizione di un elemento fondamentale per il benessere sociale quale la casa;
6. assistenza e accompagnamento delle persone svantaggiate nel reperimento di finanziamenti atti a concretizzare l'organizzazione di attività economiche necessarie per l'innalzamento e la stabilizzazione della loro qualità di vita;
7. promozione della cultura solidale attraverso campagne di sensibilizzazione, manifestazioni culturali, ludiche e aggregative, mostre e convegni, pubbliche relazioni in Italia o all'estero;
8. sensibilizzazione rispetto alla riabilitazione sociale e alla promozione della cultura e della tutela dei diritti civili attraverso l'ideazione e la distribuzione di libri, riviste, giornalini, volantini, etc;
9. gestione e finanziamento di attività volte all'educazione, all'istruzione, alla scolarizzazione e alla formazione di soggetti svantaggiati e non, ivi compresa l'attività di orientamento, formazione permanente, individuazione, selezione e implementazione delle competenze individuali;

10. sostegno all'inserimento sociale mediante la predisposizione di laboratori occupazionali, interni o esterni ai servizi gestiti dalla Fondazione, e distribuzione dei prodotti da essi confezionati;

11. promozione, organizzazione e gestione di attività di sostegno a distanza di bambini o famiglie in necessità abitanti in altri paesi del mondo.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Tutte le azioni di cui sopra saranno realizzate anche attraverso la valorizzazione dell'attività di volontariato.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati come da normativa vigente in materia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni immobili, mobili e dalle attrezzature iscritte a patrimonio;
2. Il patrimonio si incrementa per effetto:
 - a. dei conferimenti di enti e soggetti espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b. di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - c. di lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - d. di sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - e. degli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi;
 - f. delle risorse ricevute iscritte a riserva a seguito di vincoli apposti da donatori o dal Consiglio di Amministrazione;
 - g. dal capitale umano della Fondazione e dalla sua crescita nel tempo.
3. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, secondo il disposto di cui all'articolo 22, comma 4 del d.lgs 117/2027 e successive modifiche o integrazioni.

Simone Schirra

[Signature]

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 4

Fondo di Gestione

1. Il fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:
 - a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - b. gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi, purché non destinati a patrimonio;
 - c. le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da enti e da amministrazioni pubbliche oppure da privati non destinati all'incremento del patrimonio;
 - ~~d.~~ ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività di interesse generale e attività diverse, secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa; –
 - e. i proventi, i lasciti e le donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - f. i proventi e le entrate derivanti da attività di raccolta fondi in qualunque forma essa si esprima;
 - ~~g.~~ ogni entrata non in contrasto con la legislazione vigente applicabile alla Fondazione e con il presente statuto.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo.

Articolo 5

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente;
 - c. il Consiglio di Amministrazione;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. il Comitato Scientifico.
2. I componenti degli organi della Fondazione svolgono la loro attività gratuitamente o attraverso dei riconoscimenti economici a carico della gestione ordinaria, che saranno decisi con apposita delibera dal CdA. Saranno, altresì, garantiti i rimborsi delle spese specificamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di essi Alberto Sinigallia e Laura Nurzia sono componenti a vita, o fino a quando non si dimetteranno volontariamente, in considerazione dell'impegno assiduo profuso fin dall'esordio della Fondazione. I restanti cinque componenti durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e sono nominati come segue: un componente viene nominato dal Presidente ed uno dal Vicepresidente, tre dal Consiglio di Amministrazione uscente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, al termine del mandato dei cinque anni, elegge tre membri per il Consiglio di Amministrazione successivo con elezioni che non prevedono la presenza per delega. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità: almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, i membri possono presentare al Consiglio stesso una rosa di candidati (e relativi curriculum) o ricandidature, i cui nominativi sono oggetto delle elezioni dei nuovi Consiglieri. Indipendentemente dal numero di candidati ogni componente del Consiglio ha il dovere di esprimere tre preferenze (e non meno di tre) con voto segreto. Le preferenze devono riferirsi a tre persone diverse fra loro. Sono eletti i tre nominativi titolari del maggior numero di voti. Nel caso in cui, più candidati conseguano parità di voti, i Consiglieri necessari a completare il Consiglio sono nominati, con votazione di ballottaggio, a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione uscente che potrà esprimere un solo voto segreto, tra coloro che hanno conseguito la parità. Se anche nell'elezione di ballottaggio si verifica un caso di parità sarà il Presidente a dichiarare formalmente il candidato prescelto per occupare il posto di Consigliere, avvalendosi delle prerogative conferite dall'art. 10, comma 2. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese.
Effettuate tali nomine, da ultimo Presidente e Vicepresidente provvederanno alla nomina dei consiglieri di loro spettanza.
3. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione consecutive.
4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere eletto dal CdA, il sostituto sarà nominato secondo le seguenti modalità. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione in tempo breve e chiede ai Consiglieri in carica di proporre candidature. I nominativi saranno eletti dal Consiglio, a maggioranza semplice. Ogni Consigliere, in questo caso, avrà diritto a un solo voto. In caso di parità si procede come al comma 2 dell'art. 10 del presente Statuto. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere eletto dal Presidente o dal Vicepresidente saranno loro a disporre la nuova nomina.
5. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione degli amministratori anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Articolo 7

Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.



Simple Selection

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.
3. E' Presidente della Fondazione Progetto Arca ETS Alberto Sinigallia ed è Vicepresidente Laura Nurzia, i quali restano in carica a vita senza possibilità di revoca, salvo loro rinuncia; in tal caso, permanendo nella carica di consiglieri, loro manterranno le prerogative della nomina di un consigliere a testa come specificato all'art. 6 ed, inoltre, avranno il diritto di nominare i nuovi Presidente e Vicepresidente, da scegliersi tra i componenti del CdA anche tra i componenti di nuova designazione. La nomina a Presidente o a Vicepresidente fatta dal Presidente Alberto Sinigallia o dal Vicepresidente Laura Nurzia potrà essere revocata dai medesimi in qualunque momento senza necessità di giusta causa; in tal caso verrà sostituita da altro soggetto da loro designato.
4. Presidente e Vicepresidente nominati con le modalità sopra descritte resteranno in carica per la durata dell'intero consiglio.
5. Alberto Sinigallia e Laura Nurzia avranno altresì la facoltà di effettuare in vita la designazione rispettivamente del Presidente o del Vicepresidente mediante redazione di apposito atto che avrà efficacia anche dopo la loro morte; in mancanza di tale designazione la carica verrà integrata dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi membri.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, individua il segretario per ogni incontro e sottoscrive il verbale unitamente al segretario prescelto.
7. Spetta al Presidente esercitare le funzioni conferite o delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di nuova elezione e, solo a titolo esemplificativo:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. sovrintendere all'andamento della Fondazione;
 - c. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - d. promuovere e coordinare le attività e le iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici assunti;
 - e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - g. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
 - h. sottoscrivere gli atti di amministrazione;
 - i. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
 - j. firmare i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione;
 - k. nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
 - l. dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, previa deliberazione in merito assunta dal Consiglio di Amministrazione;

- m. nominare, se lo ritiene opportuno, un Direttore Generale, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:
 - a. predisporre e approvare il bilancio d'esercizio e la necessaria documentazione integrativa, nonché il bilancio sociale;
 - b. approvare, in conformità agli scopi istituzionali, le linee di indirizzo sul budget annuale di spesa;
 - c. approvare ed adottare, ove ritenuto necessario od opportuno, specifici regolamenti della Fondazione;
 - d. definire la struttura operativa della Fondazione;
 - e. conferire deleghe speciali a uno dei suoi componenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali, per la gestione di situazioni contingenti o per la realizzazione di progetti o ricerche specifiche;
 - f. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
 - g. deliberare in merito alle attività diverse che la Fondazione intende svolgere, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente;
 - h. deliberare sui limiti e le modalità di attribuzione del rimborso spese ai volontari;
 - i. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - j. consegnare eventuali mandati particolari al Comitato Scientifico nella sua totalità o anche a singoli referenti, concordando i tempi per la consegna dei risultati;
 - k. deliberare, con il quorum di 5 consiglieri su 7, le modifiche dello Statuto;
 - l. deliberare, all'unanimità dei suoi componenti, sulle proposte di estinzione della Fondazione;
 - m. approvare i verbali delle proprie sedute.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza, tramite email o qualsiasi altro mezzo di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione tramite email o qualsiasi altro mezzo di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.

 9

Supreme del

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, accertato che gli eventuali assenti abbiano comunque certificato la ricezione della convocazione.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni delle quali si darà atto nei verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di comprendere adeguatamente gli interventi di ogni partecipante;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti necessari allo svolgimento dei temi all'ordine del giorno.
6. Verificatisi i requisiti di cui sopra la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, e dove sarà presente il segretario della riunione.
7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presidente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta.
8. Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive, il Collegio dei Revisori o uno o più dei suoi membri, che verranno invitati secondo le modalità previste per la convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
9. Il segretario che redige il verbale della seduta è designato di volta in volta dal Presidente.

Articolo 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche sono sempre a voto segreto.
2. In caso di votazione che consegua parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente, o in assenza di esso del Vicepresidente.
3. Il segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza che è firmato dal Presidente e dal Segretario in carica per quella riunione specifica.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle forme di Legge, parte delle proprie competenze a uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della Fondazione; l'atto di delega deve contenere i limiti e le disposizioni inerenti alle attribuzioni conferite.

Articolo 11

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce persone competenti e professionalizzate nei settori di attività della Fondazione oltre che soggetti riconosciuti in virtù di esperienza o dedizione volontaristica ai settori di intervento di Progetto Arca; è organo consultivo della Fondazione e dura in carica un triennio.
2. La nomina dei partecipanti al Comitato Scientifico è proposta da almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione che, a seguito di deliberazione favorevole, dà mandato al Presidente o Vicepresidente di presentare un invito ufficiale al candidato. Tale prassi può essere reiterata ogni qualvolta si palesa l'interesse a coinvolgere una nuova persona all'interno del Comitato Scientifico, al quale non è assegnato un numero determinato di partecipanti. Il Comitato Scientifico nomina tra i propri membri un Coordinatore.
3. Il Comitato Scientifico, dandone opportuna informazione al CdA, si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Coordinatore ed è da questi presieduto. In ogni caso a ciascun membro del CdA è consentita la partecipazione agli incontri. Il Presidente o il Vicepresidente della Fondazione può, inoltre, convocare il Comitato in caso di nuovo insediamento o per avanzare richieste particolari.
4. Al Comitato Scientifico compete:
 - supportare il CdA nella definizione delle linee strategiche e nella valutazione di interventi innovativi e di progettualità in via di definizione e sperimentazione;
 - formulare eventuali proposte per implementare le attività svolte o per avviarne di nuove;
 - proporre la realizzazione di occasioni divulgative quali seminari o pubblicazioni;
 - deliberare sulle materie che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Comitato stesso;
 - recepire gli incarichi conferiti da parte del Consiglio di Amministrazione che può individuare, all'interno del Comitato, anche singoli referenti per specifici compiti, ottemperare agli incarichi conferiti e presentare la relativa documentazione nei tempi concordati con il Consiglio.
5. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal regolamento predisposto dai suoi membri e approvato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 12

L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è composto da tre persone tra cui un Presidente. I tre membri del Collegio dei Revisori sono nominati da:



- Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti giurisdizione dei tribunali di Milano e Lodi, C.so Europa, 11 – 20121 Milano;
 - Presidente della Fondazione "Rosa dei Venti", Via Papa Giovanni XXIII, 5 – 22038 Tavernerio (CO);
 - Presidente della Federazione Lombardia del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), Viale Marelli, 19 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).
2. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, il singolo revisore può essere confermato per un ulteriore mandato consecutivo.
 3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
 4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
 5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 6. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 7. I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre anni sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Bilanci d'esercizio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio precedente e il bilancio sociale entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico – finanziaria della stessa ed essere redatto ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Articolo 14

Scioglimento e modifica dello Statuto della Fondazione

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate con un quorum di 5 su 7 componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
3. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione il patrimonio netto residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.
5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a nessun soggetto interno o esterno alla Fondazione.

Supremo

Donna Votiva

